REGOLAMENTO (CE) N. 123/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1997

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari [1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione [2] modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 [3];

considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data dell'adesione; che alcune denominazioni comunicate da questi Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 19.

ALLEGATO

A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Prodotti a base di carne

GERMANIA

— Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (IGP)
— Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (IGP)
— Schwarzwälder Schinken (IGP)

Formaggi

GERMANIA

— Allgäuer Bergkäse (DOP)
— Allgäuer Emmentaler (DOP) (1)
— Altenburger Ziegenkäse (DOP)

AUSTRIA

— Gailtaler Almkäse (DOP)

Olio d'oliva

ITALIA

— Riviera Ligure (DOP)

Ortofrutticoli e cereali

GRECIA

— ciliegie
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (Kerasia Tragana Rodochoriou) (DOP)
— olive da tavola
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου (Konservolia Piliou Volou) (DOP) (2)

FINLANDIA

— patata
Lapin Puikula (DOP)

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti a base di ...

REGNO UNITO

— Whitstable Oysters (IGP)

B. PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria

GERMANIA

— Aachener Printen (IGP)

Gomme e resine naturali

GRECIA

— Τσίκλα Χίου (Tsikla Chiou) (DOP)
— Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou) (DOP)

C. PRODOTTI AGRICOLI COMPRESI NELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

Oli essenziali

GRECIA

— essenza di mastico
Μαστιχέλαιο Χίου (Mastichelaio Chiou) (DOP)

---

(1) La protezione del nome «Emmentaler» non è richiesta.
(2) La protezione del nome «Πηλίου» (piliou) non è richiesta.